

RELAZIONE

Con deliberazione n. 389 del 24 settembre 2002 il CdA dell' Agenzia, a seguito della stipula del CCNL avvenuta il 16 maggio 2001, dava indicazioni ed orientamenti alle amministrazioni ed ai segretari su alcuni istituti contrattuali oggetto di interpretazioni discordanti, al fine di assicurare indirizzi univoci su tutto il territorio nazionale.

In particolare con la suddetta deliberazione veniva esplicitato che nell'oscurità del termine "monte salari" in relazione alla retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del citato contratto, ci si orientava verso una interpretazione restrittiva e, quindi, verso l'esclusione dei diritti di segreteria.

Successivamente l'ARAN sulla materia, in data 11 agosto 2003, rispondendo ad un quesito, ha svolto una articolata argomentazione che conduce ad un orientamento diverso da quello esplicitato da questa Agenzia precisando che:

a) la nozione di "monte salari" ha carattere generale nel settore pubblico in quanto rappresenta un elemento utilizzato in tutti i contratti per la quantificazione delle

risorse da destinare al fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori al personale;

b) tale nozione, sotto il profilo applicativo, ha una portata molto ampia in quanto ricomprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento al personale, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con riguardo ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio nello stesso anno (tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico delle amministrazioni e con esclusione dei soli emolumenti aventi carattere indennitario, risarcitorio o rimborso spese);

c) pertanto tale nozione non può avere una diversa e minore valenza nel caso del CCNL dei segretari comunali e provinciali;

d) conseguentemente, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario, il monte salari non può non ricomprendere tutte le voci retributive che compongono la retribuzione dello stesso, tenendo conto delle indicazioni contenute negli artt. 42 e 43 del CCNL del 16.5.2001; in particolare, esso ricomprende anche la voce "diritti di segreteria"

Alle luce delle suddette indicazioni, riteniamo, pertanto, che, alla luce della chiara ed argomentata interpretazione adottata dall'ARAN, l'orientamento di questa Agenzia Nazionale non può non essere ripensato uniformando quanto contenuto nella suddetta deliberazione n. 389 del 24 settembre 2002 all'interpretazione dell'ARAN.

Roma, 12 Marzo 2007

Carmelo Carlino

Carlo Paolini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Modifica della deliberazione n. 389 del 24 settembre 2002 avente ad oggetto “Problematiche relative ad alcuni istituti del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001. Provvedimenti

Il Consiglio di Amministrazione

Richiamata la propria deliberazione n. 389 del 24 settembre 2002 con la quale è stata deliberata la presa d’atto degli orientamenti dell’Agenzia su alcuni istituti contrattuali oggetto di interpretazioni discordanti al fine di assicurare degli indirizzi univoci su tutto il territorio nazionale;

Visto quanto esplicitato dalla suddetta deliberazione a proposito della interpretazione da dare al termine “monte salari” in relazione alla retribuzione di risultato di cui all’art. 42 del CCNL stipulato il 16 maggio 2001:

“Gli elementi del monte salari di cui all’art. 42:

si rileva che la retribuzione di risultato non può essere superiore al 10% del monte salari, il quale si calcola sulle seguenti voci retributive, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, 39 e 41:

- 1) Stipendio tabellare;
- 2) Indennità integrativa speciale;
- 3) Retribuzione individuale di anzianità (ove spettante);
- 4) Retribuzione di posizione;
- 5) Maturato economico (ove spettante);
- 6) Assegno ad personam (ove spettante);
- 7) Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (ove spettante).

In tali voci non sono ricompresi i diritti di segreteria, i quali, per il loro carattere eventuale, sfuggono al concetto di monte salari, né l'Indennità di Direttore Generale."

Rilevato che, successivamente all'adozione della suddetta deliberazione, l'ARAN, in data 11 agosto 2003, rispondendo ad un quesito, allegato alla presente, in ordine all'interpretazione del termine " monte salario" sopraccitato ha svolto una articolata e chiara argomentazione che conduce ad un orientamento interpretativo diverso da quello assunto da questa Agenzia, e precisamente:

a) la nozione di "monte salari" ha carattere generale nel settore pubblico in quanto rappresenta un elemento utilizzato in tutti i contratti per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori al personale;

b) tale nozione, sotto il profilo applicativo, ha una portata molto ampia in quanto ricomprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento al personale, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con riguardo ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio nello stesso anno (tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico delle amministrazioni e con esclusione dei soli emolumenti aventi carattere indennitario, risarcitorio o rimborso spese);

c) pertanto tale nozione non può avere una diversa e minore valenza nel caso del CCNL dei segretari comunali e provinciali;

d) conseguentemente, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario, il monte salari non può non ricomprendere tutte le voci retributive che compongono la retribuzione dello stesso, tenendo conto delle indicazioni contenute negli artt. 42 e 43 del CCNL del 16.5.2001; in particolare, esso ricomprende anche la voce "diritti di segreteria"

Ritenuto, alla luce delle argomentazioni interpretative espresse dall'ARAN, di ripensare l'orientamento che

quest'organo ha indicato nella delibera n. 389 del 24 settembre 2002, uniformando lo stesso a quello espresso nell'interpretazione dell'ARAN;

Con voti

DELIBERA

Di modificare come segue la deliberazione n. 389 del 24 settembre 2002 il relazione alla definizione di monte salari:

“Gli elementi del monte salari di cui all'art. 42:

si rileva che la retribuzione di risultato non può essere superiore al 10% del monte salari, il quale si calcola sulle seguenti voci retributive, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, 39 e 41:

- 1) Stipendio tabellare;
- 2) Indennità integrativa speciale;
- 3) Retribuzione individuale di anzianità (ove spettante);
- 4) Retribuzione di posizione;
- 5) Maturato economico (ove spettante);
- 6) Assegno ad personam (ove spettante);
- 7) Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (ove spettante).
- 8) diritti di segreteria.

In tali voci non sono ricompresi gli emolumenti che per il loro carattere sfuggono al concetto di monte salari.

QUESITO ARAN

Comparto:

Regioni ed autonomie localiArea:

Segretari comunali e provinciali

Istituto:

Segretari comunali e provincialiData:

11/08/2003

Quesito:

SGR.22 - L'art. 42 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali stabilisce che la retribuzione di risultato non deve essere superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento. Come si calcola tale monte salari? Comprende anche i diritti di segreteria?

Risposta:

a) la nozione di "monte salari" ha carattere generale nel settore pubblico in quanto rappresenta un elemento utilizzato in tutti i contratti per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori al personale;

b) tale nozione, sotto il profilo applicativo, ha una portata molto ampia in quanto ricomprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento al personale, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con riguardo ai compensi corrisposti

al personale destinatario del CCNL in servizio nello stesso anno (tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico delle amministrazioni e con esclusione dei soli emolumenti aventi carattere indennitario, risarcitorio o rimborso spese);

c) pertanto tale nozione non può avere una diversa e minore valenza nel caso del CCNL dei segretari comunali e provinciali;

d) conseguentemente, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario, il monte salari non può non ricomprendere tutte le voci retributive che compongono la retribuzione dello stesso, tenendo conto delle indicazioni contenute negli artt. 42 e 43 del CCNL del 16.5.2001; in particolare, esso ricomprende anche la voce "diritti di segreteria".